CAMERA DEI DEPUTATI N. 2389-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DEL BO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MEDICI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MARTINELLI)

nella seduta del 19 luglio 1960

Adesione all'Accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, e relativi annessi, adottato a Lake Success, New York, il 22 novembre 1950 e sua esecuzione

Presentata alla Presidenza il 7 ottobre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge al vostro esame autorizza il Presidente della Repubblica ad aderire all'accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale e relativi annessi, adottato, per iniziativa dell'U. N. E. S. C. O., a New York nel 1950. L'accordo prevede, come materia principale, l'*esenzione dai diritti doganali per le seguenti categorie* di beni:

a) libri, pubblicazioni e documenti;

b) opere d'arte (pitture, disegni, stampe, ecc.), oggetti di collezione ed oggetti d'arte destinati a musei, oggetti di collezioni scientifiche e oggetti antichi;

c) materiale visivo e auditivo a carattere educativo, scientifico o culturale;

d) strumenti ed apparecchi scientifici destinati all'insegnamento ed alle ricerche scientifiche;

e) oggetti destinati ai ciechi.

Gli Stati contraenti rinunciano anche alle tasse sull'importazione diverse dai diritti doganali.

Questo accordo, che la vostra Commissione si augura venga scrupolosamente rispettato dai Paesi contraenti, rappresenta indubbiamente una nuova tappa nella collaborazione culturale internazionale che l'U. N. E. S. C. O. persegue con serio ed incessante impegno.

DEL BO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, e relativi annessi, adottato a Lake Success, New York, il 22 novembre 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.